

**CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INIZIATIVE CONGIUNTE**

**SUL TERRITORIO DELL'AREA PROTETTA**

**TRA L'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VALLE VIGEZZO**

**E IL PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE**

**PERIODO 2014-2017**

L'anno 2014, il giorno..... del mese di....., presso la sede operativa del Parco Nazionale Val Grande, Piazza Pretorio n. 6 – 28905 – Vogogna (VB),

**TRA**

**ENTE PARCO NAZIONALE DELLA VAL GRANDE** (nel prosieguo denominato semplicemente Parco), C.F. 93011840035, con sede in Piazza Pretorio, n. 6 - 28805 - Vogogna (VB); rappresentato dal Direttore, Dr. Tullio Bagnati, domiciliato ai fini del presente atto presso l'Ente Parco Nazionale della Val Grande

**E**

**L'ASSOCIAZIONE CLUB ALPINO ITALIANO - SEZIONE DI VALLE VIGEZZO** (nel prosieguo denominato semplicemente Associazione), C.F. 83003890031, con sede a CRAVEGGIA (VB), frazione Prestinone - Via Carlo Fornara n. 49, rappresentata dal Presidente pro tempore della Sezione, Sig. Tiziano Maimone

**PREMESSO CHE**

- l'art. 1 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 "*Legge quadro sulle aree naturali protette*" individua, fra le finalità che l'Ente gestore di un'area protetta deve perseguire, quella fondamentale di protezione dell'ambiente naturale in tutte le sue componenti, integrata alla salvaguardia dei valori antropologici, archeologici, storici e architettonici che connotano il territorio e delle attività tradizionali che esso ha espresso, nonché quella di promozione dell'educazione ambientale e delle attività ricreative compatibili;
- l'Ente Parco è interessato a sviluppare sinergie e collaborazioni con soggetti che abbiano interessi e finalità comuni alle proprie;
- fra le finalità che l'Associazione vuole perseguire, a norma dell'art. 3 del proprio Statuto, rientrano la conoscenza e lo studio delle montagne, specie quelle del territorio in cui si svolge l'attività sociale e la tutela e la valorizzazione dell'ambiente montano; finalità perseguite anche attraverso la manutenzione e la gestione di rifugi e bivacchi, il tracciamento, la realizzazione e la manutenzione dei sentieri, nonché la promozione di attività scientifiche, culturali, artistiche e didattiche, anche in collaborazione con Enti e Associazioni;

**CONDIVISO CHE**

- la fragilità intrinseca delle zone di montagna e la necessità di una loro intelligente e consapevole fruizione (vista quale fattore di sviluppo) rendono necessario ed opportuno l'apporto di tutte le componenti sociali che vivono la montagna nei suoi vari aspetti;
- la protezione, la valorizzazione e la fruizione delle risorse naturali e culturali della montagna sono obiettivi espressi tanto dallo Statuto del Parco, quanto dello Statuto dell'Associazione;

- l'Associazione è radicata nel territorio del Parco Nazionale della Val Grande ed in particolare nell'area settentrionale del Parco (Comuni di Santa Maria Maggiore e di Malesco), dove gestisce una struttura ricettiva (rifugio del CAI – Sezione Vigizzo in località Al Cedo, Comune di S. Maria Maggiore);
- l'Associazione, attraverso l'azione volontaria dei propri soci, promuove, coordina e anima azioni di volontariato ambientale e di recupero e valorizzazione del territorio montano (quali attività di manutenzione di manufatti, pulizie e ripristini dei sentieri escursionistici, ecc...) nell'ambito di progetti elaborati con amministrazioni pubbliche, com'è stato, per esempio, il progetto "Pascoli sotto il cielo" condiviso con la ex Comunità Montana Valle Vigizzo poi Comunità Montana Valli dell'Ossola, cofinanziato dal PSR 2007/13;
- l'Associazione ha partecipato ai tavoli promossi dal Parco durante il processo di candidatura per la Carta Europea del Turismo Sostenibile e ha inserito, nel Piano di Azione presentato ad Europarc, la scheda denominata "A piedi sicuri attraverso il Parco", con la quale s'impegna ad attivare forme di collaborazione e azioni volontarie di supporto nell'ambito della manutenzione dei sentieri e del monitoraggio della fruizione dell'area protetta;
- con nota del 23.02.2014, agli atti prot. n. 305 del 24.02.2014, l'Associazione CAI – Sezione di Valle Vigizzo ha presentato all'Ente Parco il progetto denominato "Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI", definito sulla scorta delle linee programmatiche indicate dall'Assemblea dei Soci del 16.03.2013 e dal Consiglio Direttivo di Sezione del 13.09.2013, allegato al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, che prevede iniziative volontarie di presidio e valorizzazione ai fini fruitivi, escursionistici e didattici dell'area vigezzina del parco;
- sussiste un interesse comune delle parti a strutturare la reciproca collaborazione per poter efficacemente perseguire le finalità sopra richiamate, siglando una convenzione tra l'Associazione CAI – Sezione Vigizzo e il Parco Nazionale Val Grande nell'ambito della quale sviluppare le iniziative proposte;
- con Decreto del Presidente n. 10 del 28.03.2014, l'Ente Parco ha approvato il progetto del CAI – Sezione di Valle Vigizzo denominato "Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI", stabilendo di sostenerlo con apposito contributo, previa sottoscrizione di specifico accordo pluriennale, dando mandato in tal senso al Direttore;

#### VISTI

- la deliberazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione CAI – Sezione Vigizzo di cui al verbale n. 288 in data 21.02.2014, con cui l'Associazione ha approvato lo schema del presente accordo;
- la nota dell'Associazione CAI – Sezione Vigizzo in data 9.07.2014, agli atti prot. n. 1376 del 10.07.2014, con cui, nel quadro del progetto "Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI", si precisano le proposte per l'anno 2014;
- la Determinazione del Direttore n. \_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, con cui l'Ente Parco ha approvato lo schema del presente accordo.

Tutto ciò premesso,

#### SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

##### **Art. 1 – Oggetto dell'accordo**

Oggetto del presente accordo è la collaborazione reciproca tra l'Associazione CAI – Sezione Vigizzo e l'Ente Parco Nazionale della Val Grande per la realizzazione delle iniziative di presidio e valorizzazione del territorio del

Parco ai fini fruitivi-escursionistici e didattici, previsti e delineati dall'Associazione nel progetto "Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI" e precisamente:

- 1) manutenzione ordinaria dei sentieri Alpe Scaredi-Alpe Portaiola-passerella di accesso ad In La Piana (sentiero P0a, per la parte di tracciato in territorio vigezzino), Alpe Scaredi-Cappella di Terza-Alpe La Balma e Bocchetta di Vald-Alpe Vald-guado Rio Val Rossa (sentiero P16, per la parte di tracciato in territorio vigezzino);
- 2) presidio dei bivacchi del Parco ad Alpe Bondolo e Alpe Vald (Comune di Santa Maria Maggiore) e ad Alpe Scaredi (Comune di Malesco), in funzione della conservazione dello stato di decoro generale dei fabbricati e della sensibilizzazione dei fruitori dell'area protetta all'uso consapevole, al rispetto e alla cura di quei luoghi;
- 3) condivisione di azioni informative e di sensibilizzazione educativa rivolte ai fruitori delle strutture del Parco (bivacchi, centri visita);
- 4) iniziative di educazione ambientale mirate alle specificità del Parco.

Le parti s'impegnano, altresì:

- 1) al continuo e reciproco aggiornamento in merito ai problemi legati alla frequentazione e alla fruizione escursionistica del Parco;
- 2) a concordare, nei contenuti e nei modi, le azioni e le iniziative all'interno del Parco, nel rispetto dell'elevato valore ambientale-paesaggistico dell'area protetta, nonché della tutela della wilderness e degli equilibri naturali delle zone sensibili del Parco;
- 3) a promuovere, in occasione delle attività di cui sopra, la più ampia partecipazione e il coinvolgimento di volontari, appassionati, giovani e associazioni locali, con l'obiettivo della migliore valorizzazione delle risorse sociali disponibili e sensibili al tema della conoscenza e della salvaguardia della montagna e del Parco;
- 4) ad evidenziare chiaramente la reciproca collaborazione, attraverso l'uso del marchio-logo di entrambe le parti nel materiale promo-pubblicitario eventualmente prodotto per la divulgazione delle iniziative concordate.

L'Associazione prende atto che in nessun caso il presente accordo garantirà un diritto di esclusiva, per le proprie componenti, in ordine alle attività previste.

## **Art. 2 – Campi di attività e tipologia interventi**

Con riferimento alle attività indicate all'art. 1, per tutta la durata del presente accordo, Associazione e Parco concorderanno le iniziative annuali ed eventuali progetti, secondo quanto di seguito delineato.

### **2.1. Sentieri**

L'Associazione s'impegna alla manutenzione annuale dei percorsi indicati all'art. 1 - punto 1), provvedendo:

- 1) alla verifica dello stato di percorribilità dei tracciati e dell'efficienza della segnaletica orizzontale e verticale, con sopralluoghi periodici nel corso della stagione escursionistica, di cui almeno uno eseguito ad inizio della stessa (maggio-giugno), finalizzato alla ricognizione degli interventi manutentivi complessivamente necessari e alla selezione, in collaborazione con gli uffici tecnici del Parco, di quelli oggetto dell'attività annuale dei volontari;
- 2) all'esecuzione dei lavori di manutenzione ordinaria annualmente proposti e concordati con il Parco, indicativamente riconducibili a: taglio della vegetazione infestante; spietramento e rimozione di detriti dal piano di calpestio; pulizia di piccoli guadi e canalette di drenaggio; ripristino della sezione del sentiero

mediante allargamenti eseguiti a mano; piccoli interventi di stabilizzazione di gradini in pietra, selciati e muretti; rinnovo della segnaletica orizzontale (segni bianchi/rossi); consolidamento di paline di sostegno della segnaletica verticale ed eventuale sostituzione di cartelli danneggiati;

3) alla realizzazione delle attività di cui al precedente punto 2) animando, ove possibile, giornate di volontariato ambientale, che possano coinvolgere la più ampia pluralità di soggetti e contribuire a diffondere senso civico e appartenenza all'area protetta.

La manutenzione della segnaletica lungo i sentieri in parola seguirà i criteri di posa definiti dal Parco e si conformerà, per quanto attiene segnavia e cartelli (tipi, dimensioni, informazioni e colori), alla *segnaletica unificata* per la sentieristica regionale (Rete Percorsi Escursionistici - RPE) definita dalla Regione Piemonte nell'ambito del PSR 2007-2013 (Modello A - PSR 2007/13 - Mis. 313 - Azione 1).

Per il rinnovo della segnaletica orizzontale (segnavia applicati su elementi naturali o manufatti lungo i percorsi) valgono le indicazioni tecniche di cui all'allegato 1) del presente accordo; per il controllo stagionale della segnaletica verticale, il riferimento è alle schede di cui all'allegato 2).

E' facoltà dell'Associazione proporre anche, tra le proprie iniziative annuali, interventi di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei tracciati, eventualmente realizzabili con il concorso di guide alpine presenti tra i propri soci. Detti interventi dovranno essere preventivamente concordati con il Parco, nel rispetto delle norme generali di salvaguardia di cui al D.M. 2 marzo 1992 di istituzione dell'area protetta e dell'equilibrio tra fruizione e tutela dell'ambiente naturale perseguito dall'Ente Parco. In caso di posa di attrezzature per la sicurezza (catene, corde fisse, ecc...) da parte dell'Associazione, l'intervento dovrà essere eseguito e certificato da guida alpina abilitata e, con la sua realizzazione, l'Associazione si assumerà l'onere della manutenzione ordinaria e straordinaria.

## 2.2. Bivacchi

Per quanto attiene i bivacchi indicati all'art. 1 - punto 2), l'Associazione s'impegna:

- 1) al frequente monitoraggio delle tre strutture con visite almeno mensili nel periodo maggio-novembre (secondo le quote di localizzazione), al fine di stimolare, con la presenza in loco, nei periodi di maggior frequentazione, comportamenti corretti e rispettosi da parte degli ospiti e di segnalare, nel contempo, con tempestività, all'Ente Parco, eventuali situazioni di criticità (quantità di legna disponibile, ove prevista; accumulo di rifiuti; condizioni degli utensili; stato degli arredi; danni ai fabbricati o alle attrezzature; infiltrazioni d'acqua da tetti e serramenti, ecc...);
- 2) alla conservazione del decoro interno e della funzionalità delle tre strutture, mediante rimozione di eventuali rifiuti, sostituzione degli attrezzi e delle suppellettili essenziali eventualmente danneggiate (attrezzi per la stufa e per la preparazione della legna, scope, palette, ecc...), esecuzione di periodiche pulizie e di piccoli interventi di manutenzione (per la funzionalità di serramenti e maniglie, di stufe e tubi di espulsione fumi, ecc...), verifica dello stato di conservazione degli elementi di comunicazione presenti nelle strutture (pannelli didattici, carta dei sentieri, regole di utilizzo del bivacco, libro di bivacco);
- 3) alla conservazione del decoro esterno e della funzionalità degli accessi ai tre edifici, mediante sfalcio dalla vegetazione infestante delle aree pertinenziali (da eseguirsi anche due volte nel corso della stagione, in funzione dell'andamento meteorologico), verifica dello stato di conservazione di recinzioni, selciati, muretti pertinenziali e arredi esterni, con esecuzione di eventuali piccole riparazioni;

- 4) alla gestione della fontana di Alpe Scaredi, intesa come apertura e chiusura stagionale dell'acqua;
  - 5) alla collaborazione alle operazioni di ricovero e accatastamento della legna da ardere ad Alpe Scaredi, in occasione delle due/tre forniture stagionali effettuate dall'Ente Parco.
- Qualora nel corso dell'attività di presidio dei bivacchi svolta dall'Associazione, si rilevasse la necessità o l'opportunità di modificare o integrare la comunicazione del Parco agli escursionisti utilizzatori dei bivacchi, in accordo con l'Ente potranno essere valutate specifiche iniziative.

### 2.3. Informazione, divulgazione ed educazione ambientale

Con riferimento all'art. 1, punti 3) e 4) dell'accordo e coerentemente al progetto "Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI", l'Associazione s'impegna:

- 1) ad organizzare, se possibile, almeno una delle proprie attività sul campo (manutenzione di sentieri e bivacchi), in compartecipazione con un evento annuale di rilevanza nazionale finalizzato alla valorizzazione della montagna e dei parchi (del tipo, ad esempio, della giornata in "In cammino nei Parchi" promossa da FederParchi e CAI nazionale);
- 2) a coinvolgere giovani, per esempio delle scuole superiori, nelle attività sul campo di manutenzione di sentieri e bivacchi, al fine di far avvicinare la montagna – con i suoi percorsi e insediamenti storici - e il Parco - con i suoi servizi - e far conoscere, nell'ambito di un'esperienza di corvée comunitaria, le buone pratiche di cura di essi;
- 3) ad animare incontri formativi rivolti, per esempio, ai ragazzi delle scuole medie inferiori - su temi quali: la storia e il territorio dell'area protetta; l'ambiente, la flora e la fauna; come vivere il Parco - presso le strutture territoriali dell'Ente (Centro Visite di Buttogno e Museo Archeologico della Pietra Ollare a Malesco) e la sede del CAI, per avviare la conoscenza e la familiarizzazione con tali luoghi e stimolare il senso di appartenenza delle giovani generazioni all'area protetta e alla cultura della montagna;
- 4) ad organizzare, nel periodo estivo, di massima affluenza turistica, almeno un evento pubblico rivolto ai turisti e potenziali fruitori del Parco.

L'Associazione prende atto che, in nessun caso, il presente accordo prevede un diritto di utilizzo esclusivo delle strutture del Parco per le proprie componenti e che, in fase di prima sperimentazione, la disponibilità del Centro Visite di Buttogno è limitata al periodo tardo primaverile-estivo (maggio-settembre).

### **Art. 3 – Responsabilità, collaborazione tra le parti, persone e mezzi impiegati**

I responsabili della realizzazione del presente accordo sono:

- 1) per l'Associazione CAI – Sezione Vigezzo, il Presidente protempore, Sig. Tiziano Maimone;
- 2) per il Parco Nazionale Val Grande, il Direttore, Dr. Tullio Bagnati.

L'Associazione individua come *coordinatore* del progetto "Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI", il Sig. Raffaele Marini, con ruolo di referente per quanto attiene l'attuazione delle iniziative annuali condivise tra Associazione e Parco, dalle fasi preliminari di proposta, al confronto con gli uffici tecnici e il CFS-CTA, agli aspetti organizzativi e logistici, alla comunicazione degli eventi, al reperimento e al coordinamento dei volontari, all'efficace svolgimento delle attività sul territorio.

Per l'attuazione delle iniziative annualmente concordate, l'Associazione mette a disposizione i propri soci e provvede, in autonomia, all'eventuale coinvolgimento, oltre ad essi, di altri appassionati e volontari idonei in

relazione alle diverse iniziative, anche in ragione degli obiettivi di educazione ambientale e divulgazione dei valori della montagna e del parco indicati all'art. 1, punti 3) e 4).

L'Associazione provvede in autonomia alla sottoscrizione delle assicurazioni necessarie alla tutela di tutti i volontari (soci e non soci) coinvolti nelle iniziative conseguenti al presente accordo e solleva fin d'ora l'Ente Parco da qualsiasi responsabilità derivanti dalle attività svolte da essi.

In linea generale, i materiali e le attrezzature necessarie alla realizzazione delle attività proposte saranno forniti dall'Associazione, dovranno rispondere alle vigenti normative di sicurezza, essere adeguate al tipo di interventi previsti ed essere affidate a persone in grado di farne un uso corretto, consapevole e in sicurezza.

Al fine di agevolare la condivisione delle proposte tra Associazione e Parco e la collaborazione allo svolgimento delle attività è costituito un gruppo di lavoro composto da due rappresentanti attivi dell'Associazione (tra cui il *coordinatore* di cui sopra), da due rappresentanti del Parco (individuati nei due responsabili dei servizi tecnici dell'Ente) e da due rappresentanti del CFS-CTA.

Per proposte e progetti che possano interessare e coinvolgere altri soggetti, il gruppo di lavoro potrà eventualmente integrare altre figure.

La partecipazione dei rappresentanti dell'Associazione al gruppo di lavoro, alle attività di progettazione degli interventi e alla realizzazione delle iniziative da essi derivanti ha esclusivamente carattere volontaristico. Eventuali contributi e rimborsi delle spese vive dei rappresentanti dovranno essere preventivamente discussi e inseriti nei progetti d'intervento, di volta in volta concordati.

#### **Art. 4 – Modalità di attuazione e impegni delle parti**

L'attuazione della presente convenzione avverrà attraverso l'approvazione di iniziative coerenti con il progetto "*Il CAI per il Parco – il Parco con il CAI*", proposte annualmente dall'Associazione in ragione delle situazioni rilevate sul territorio (stato dei sentieri e dei bivacchi "adottati") e delle attività di informazione, divulgazione ed educazione ambientale di anno in anno concretamente immaginate.

L'Associazione presenterà la propria proposta annuale in tempo utile per consentire il confronto nel gruppo di lavoro e il regolare svolgimento delle procedure (indicativamente entro la fine del mese di giugno).

La proposta consisterà in una relazione (eventualmente accompagnata da documentazione fotografica), che - a partire da quanto noto, rilevato sul campo ed eventualmente valutato nel gruppo di lavoro - descriva gli interventi d'interesse dell'Associazione e l'operatività ipotizzata (azioni previste, data/periodo di esecuzione, numero presunto di volontari coinvolti, mezzi e materiali necessari, ecc...).

In sede di proposta, l'Associazione potrà richiedere la collaborazione del Parco per quanto attiene, a titolo di esempio, l'effettuazione di sopralluoghi congiunti, il coordinamento della comunicazione delle iniziative e un eventuale ausilio finanziario a rimborso delle spese vive derivanti dalle attività ipotizzate (costi di trasporto, mezzi e attrezzature, spese di assicurazione, vettovaglie, ecc.); in questo caso, le spese vive presunte dovranno essere descritte nella relazione.

L'Ente Parco approverà, con proprio provvedimento, le proposte dall'Associazione, stabilendo se del caso, il proprio contributo, in esecuzione degli indirizzi dell'Amministrazione assunti in sede di programmazione annuale delle spese e in ragione delle iniziative effettivamente condivise.

L'erogazione del contributo annualmente riconosciuto avverrà in un'unica soluzione, ad avvenuto rendiconto delle spese, secondo le modalità di cui al successivo art. 5.

In caso di richiesta di ausilio finanziario del Parco per la realizzazione delle iniziative conseguenti al presente accordo, l'Associazione s'impegna a dichiarare l'entità di contributi eventualmente richiesti/accordati da altri soggetti per le medesime attività; in quest'ultimo caso, il contributo dell'Ente Parco verrà proporzionato in modo che non venga superato il pareggio del bilancio.

Il presente accordo non esclude, d'altra parte, che possano essere previsti impegni finanziari delle parti e di altri soggetti interessati, in occasione di particolari programmi o attività, sostenute da bandi e finanziamenti straordinari di fondazioni private e organismi pubblici.

L'Ente Parco monitora l'attuazione della presente convenzione e verifica la conforme esecuzione delle iniziative annuali approvate attraverso i responsabili dei servizi tecnici dell'Ente e, se del caso, con la collaborazione del CFS-CTA, per quanto attiene le attività sul campo.

#### **Art. 5 – Rendicontazione**

Ad avvenuta esecuzione delle attività concordate e, comunque, entro e non oltre la fine di novembre, l'Associazione presenterà il rendiconto delle iniziative concretamente svolte (descrizione dell'attività, numero dei volontari presenti, risultati raggiunti).

In caso di assegnazione di contributi da parte del Parco, la relazione di cui sopra sarà corredata da consuntivo finanziario (comprensivo di voci in entrata ed in uscita), accompagnato da dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal Presidente dell'Associazione, attestante la veridicità delle entrate e delle uscite esposte e corredata da idonea documentazione giustificativa (copie di scontrini, fatture, ecc...).

Il contributo del Parco sarà liquidato con atto del Direttore dell'Ente in ragione delle spese effettivamente documentata a consuntivo e delle entrate (contributi diversi) complessivamente dichiarate, comunque entro il limite massimo dell'impegno formalizzato a favore dell'Associazione in sede di approvazione delle iniziative annuali.

Il contributo sarà corrisposto a mezzo di mandato di pagamento tratto sull'Istituto di Credito gestore del Servizio di Tesoreria dell'Ente Parco, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della documentazione di riscontro di cui sopra, con accredito del relativo importo sul conto corrente bancario e/o postale indicato dall'Associazione nel rispetto delle norme vigenti in materia di tracciabilità dei pagamenti.

#### **Art. 7 – Durata ed efficacia**

La durata della presente convenzione è fissata in anni quattro ed è quindi valida per gli anni 2014–2017.

La presente convenzione diviene impegnativa per le parti a partire dalla data di sottoscrizione e si conclude il 31.12.2017.

#### **Art. 8 – Controversie**

Per qualsiasi controversia in ordine all'applicazione della presente convenzione è competente il Foro di Verbania.

#### **Art. 9 – Risoluzione**

La risoluzione della presente convenzione potrà avvenire nei limiti delle norme del Codice Civile e previa comunicazione scritta da far pervenire alla parte interessata.

L'Associazione è responsabile dei danni ad essa imputabili cagionati all'Ente Parco per l'inadempimento degli obblighi assunti con la presente convenzione, nei limiti di cui alle norme del Codice Civile.

**Art. 10 - Trattamento dei dati**

I dati dell'Associazione saranno utilizzati dall'Ente Parco soltanto per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nei limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.

L'Associazione è tenuta al rispetto della normativa in materia di tutela della privacy in relazione ai dati personali trattati dall'Ente Parco e di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle attività in convenzione.

**Art. 11 - Oneri Fiscali**

Tutti gli oneri connessi al presente atto sono a carico del contraente.

La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

**Art. 12 - Norma Finale**

Per quanto non esplicitamente indicato nel presente atto, si rinvia alle norme del codice civile e a tutte le disposizioni di legge vigenti in materia.

Il presente atto, formato da numero otto fogli e dagli allegati 1 e 2, viene letto, approvato specificatamente - articolo per articolo con le premesse e gli allegati - sottoscritto dalle parti, tanto in calce quanto in margine di ogni foglio, in segno di accettazione e di conferma.

Per l'Associazione CAI - Sezione di Valle Viguzzo

Il Presidente

Tiziano Maimone

Per l'Ente Parco Nazionale Val Grande

Il Direttore

Tullio Bagnati